

Decreto del 23/01/2002 - Min. Economia e Finanze

Indeducibilit  delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Articolo 2

Altri Stati.

Articolo 3

Soggetti e attivita'.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 04/02/2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cos  come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto l'art. 9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerato che il citato comma 7-bis dell'art. 76, cos  come sostituito, prevede che, per le finalita' previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle per-sone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Considerato, altres , che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Considerato, infine, che il comma 7-quater, dell'art. 76, stabilisce che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

In vigore dal 30/11/2015

Modificato da: Decreto del 18/11/2015 Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'**articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato:

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Altri Stati.

In vigore dal 11/05/2015

Modificato da: Decreto del 27/04/2015 Articolo 1

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) (soppresso);
- 3) (soppresso);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) (soppresso).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Soggetti e attività.

In vigore dal 11/05/2015

Modificato da: Decreto del 27/04/2015 Articolo 1

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e

integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'[art. 2 decreto 27 luglio 2010](#));

4) (numero soppresso dall'[art.1, lett. c\) decreto 27 aprile 2015](#));

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones;

9) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'[art. 2 decreto 27 luglio 2010](#));

10) (numero soppresso dall'[art.1, lett. c\) decreto 27 aprile 2015](#));

11) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zone;

12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio";

14) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)